



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**E' VALIDA LA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO IMPOSITIVO
AVVENUTA A MEZZO PEC ALL'INDIRIZZO COMUNICATO DAL
CONTRIBUENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO**

Sentenza del giorno 15 dicembre 2025, n. 1371 del 2025 (dep. 17/12//2025) -
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Cagnoli Luisa Anna (Relatore)

Monaca Giovanni (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

Notifica dell'avviso di accertamento a mezzo pec – Indirizzo PEC valido e
attivo - Formato ".pdf" o ".p7m" - Irrilevanza - Sufficienza - Contestazioni -
Sanatoria per raggiungimento dello scopo

Massima

E' valida la notificazione di un atto impositivo (nella specie, avviso di liquidazione per imposta di registro relativa al contratto di locazione di un immobile) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC, che il contribuente ha comunicato alla Camera di Commercio e che, quindi, risulta iscritto in pubblici registri. (In motivazione la Corte ha precisato che anche per le notificazioni con PEC vige il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, per cui il difetto del formato “.p7m” integra un'irregolarità priva di efficacia invalidante, se l'atto è stato comunque conosciuto dal contribuente, che l'ha impugnato, senza contestare specificamente la difformità della copia “.pdf” notificata).

Rif. normativi

Artt. 147, 149 bis e 156 c.p.c.

Artt. 3 bis e 4, Legge 21/01/1994, n. 53



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Art. 16-ter, comma 1-ter, Decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito dalla

Legge 17/12/2012, n. 221

Art. 26, DPR 29/09/1973 n. 602

Art. 60, DPR 29/09/1973, n. 600

Conformità

Cass., sez. 5, Ordinanza del 03/12/2024, n. 30922

Cass., sez. 5, Ordinanza del 10/01/2025, n. 677

Anno pubb.

2025